



Art. 26. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione per il passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti. In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare,

in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti. Nei casi di cui ai due comma precedenti ed ***in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze,*** salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, [tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento] (25). L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli artt. 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero. Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario. In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti. Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli. Vedi note successive (20), (21), (22), (23)

(20) Le previste approvazioni dell'autorità governativa vanno riferite agli organi regionali per i servizi di trasporto di competenza regionale.

(21) Vedi L. 23 luglio 1991, n. 223.

(22) I commi 5, 6 e 7 e il seguente art. 27 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 16 luglio 1971, nella parte in cui escludono (indirettamente) l'indennità di buonuscita per gli agenti di ruolo stabili delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie. Con la successiva sentenza n. 124 del 28 maggio 1975 la Corte Costituzionale ha statuito che nella determinazione dell'ultimo stipendio o paga vanno computati anche gli emolumenti accessori continuativi.

(23) In virtù dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, a partire dal 1° giugno 1982, l'indennità di buonuscita anche nel settore degli autoferrotranvieri è stata sostituita dal nuovo istituto del trattamento di fine rapporto.